



# **CITTA' DI PISTICCI**

*(Provincia di Matera)*

---

**Nr.11988 di prot.**

## **Nr. 38 di Ordinanza**

---

**Oggetto: Criteri e parametri per la determinazione del parametro numerico dei Pubblici Esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

**Art. 3 – comma 1° della Legge nr. 287/91 ed art. 2 – comma 1° della Legge nr. 25/96.**

---

# I L D I R I G E N T E

Vista che la legge 25 agosto 1991, n. 287, che ha completamente innovato la disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Che la stessa disciplina prevede che, con l'emanazione del relativo Regolamento di Esecuzione e delle direttive regionali - previste dai commi 4° e 5° dell'art. 3 della legge medesima, i Comuni stabiliscono le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni;

Considerato che, la mancanza delle direttive ministeriali e regionali in materia ha posto, di fatto, i Comuni nell'impossibilità di predisporre qualunque strumento di pianificazione inerente l'insediamento dei pubblici esercizi, con grave pregiudizio sia per gli operatori economici del settore, sia per far fronte, sul piano qualitativo e quantitativo, alla domanda di beni e servizi provocata sia dalla popolazione residente che, soprattutto, dalla presenza turistica sul territorio comunale;

Visto il D.P.R. 13.12.1995 con il quale, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge nr. 287/91, sono state emanate specifiche direttive alle Regioni per l'adozione criteri e parametri atti a determinare le autorizzazioni rilasciabili dai comuni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerato che in seguito alla modifica del Titolo 5° della Costituzione, per la materia in argomento, ai sensi del disposto del 4° comma dell'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale nr. 3/2001, la competenza esclusiva è riservata alla legislazione regionale;

Accertato che la Regione Basilicata non ha approvato alcuna direttiva in materia di Pubblici esercizi, né ha adottato provvedimenti legislativi ed amministrativi in materia;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, la quale, all'art. 2 – comma 1° - dispone: "*Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1° e 4° dell'art. 3 della legge medesima è rilasciata dai Sindaci (ora Dirigente), previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge citata, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra domestico*";

Atteso, quindi, che il quadro normativo, come sopra delineato, individua, anche in assenza delle predette direttive regionali, nel Comune l'Ente Locale preposto a fissare i criteri per la determinazione di un parametro numerico relativo agli insediamenti dei pubblici esercizi, sulla base delle caratteristiche territoriali, demografiche e turistiche del territorio comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 80 del 4 maggio 2006, esecutiva ai  
Criteri e parametri per la determinazione dei p.e.

sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000, con la quale è stata approvata la relazione predisposta, su specifico incarico, dall'Ufficio AA.PP. e relativa ai criteri per la formulazione del parametro per la determinazione numerica dei pubblici esercizi;

Atteso che con l'approvazione della citata relazione inerente i criteri per la formulazione del parametro per la determinazione numerica dei pubblici esercizi, la Pubblica Amministrazione ha, altresì, fissato gli obiettivi attesi dalla specifica azione di pianificazione, nonché le finalità, i principi e le linee guida attraverso cui la stessa pianificazione debba concretarsi;

Che, in particolare, sono stati fissati gli obiettivi di sviluppo del settore economico in argomento indicando nell'innovazione del servizio preposto il punto di forza per drenare le evasioni di consumi ed incentivare le gravitazioni, nonché le linee guida per la localizzazione dei pubblici esercizi indicando, come soluzione ottimale, di considerare quale "zona unica" il territorio comunale;

Visto che sulla stessa relazione approvata dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione nr. 80 del 4 maggio 2006, la 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare - AA.PP., industria e commercio – nella seduta del 6 aprile 2006, ha espresso parere favorevole;

Visto il 1° comma dell'art. 11 del D.L. nr. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella Legge nr. 248 del 4 agosto 2006, con il quale vengono soppresse le commissioni di cui all'art. 6 della Legge nr. 287/91 e le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari del procedimento amministrativo;

Vista la Circolare nr. 3608/C del 28 novembre 2006, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettagliatamente specificato le novità legislative intervenute con l'approvazione della citata Legge nr. 248/2006 e, in modo particolare, la soppressione delle Commissioni di cui all'art. 6 della Legge nr. 287/91, la soppressione del Registro Esercenti il Commercio e, quindi, le modalità di acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché i limiti e le metodiche per la programmazione economica da parte degli Enti Locali;

Vista, altresì, la Risoluzione nr. 8791 del 10 ottobre 2006, con la quale lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la legittimità degli atti amministrativi inerenti la programmazione economica per l'insediamento dei pubblici esercizi sviluppata secondo *criteri per la determinazione di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra domestico*, così come stabiliti dal 1° comma dell'art. 2 della Legge nr. 25/96;

Considerato che il presente provvedimento è mera attuazione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 80 del 4 maggio 2006 con la quale vengono predeterminati i criteri,

limiti ed obiettivi dell'attività di programmazione comunale inerenti l'insediamento dei pubblici esercizi e, quindi, lo stesso provvedimento rientra nelle competenze dirigenziali così come statuite con l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Vista legge 5 gennaio 1996, n. 25;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000;

Visto l'art. 33 dello Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza;

## **O R D I N A:**

### **1 - ambito di validità**

1. La presente ordinanza stabilisce le norme transitorie per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle legge nr. 287/91.
2. Il presente provvedimento ha validà temporanea, fino alla data di approvazione della specifica normativa regionale inerente i criteri per la determinazione del parametro numerico inerente l'insediamento degli stessi pubblici esercizi.
3. Il parametro numerico stabilito nel successivo art. 3, potrà essere oggetto di revisione in funzione delle eventuali variazioni di carattere demografico, territoriale ed economico che dovessero intervenire prima della data dell'antrata in vigore della specifica normativa regionale.
4. La presente disciplina transitoria non si applica alle attività di somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche, che rimangono disciplinate dal Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98 e dal Titolo 6° della Legge Regionale nr. 19/99.

### **2 - tipologia degli esercizi**

1. Ai fini dell'applicazione del parametro numerico relativo al rilascio delle autorizzazioni, i pubblici esercizi soggetti alla presente disciplina transitoria, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma della Legge nr. 287/91, sono distinti in:
  - **"A"**: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari).
  - **"B"**: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
  - **"C"**: esercizi di cui alle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in

sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari.

- “D”: esercizi di cui alla lettera B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale nr. 5/2005, fino alla data di emanazione degli indirizzi regionali delle attività di somministrazione alimenti e bevande, gli esercizi che effettuano la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia (bar, caffè) possono effettuare, previa autorizzazione, la somministrazione di:

- alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia, ed eventuali alimenti sottoposti a riscaldamento;
- piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di formaggio o salumi) previo lavaggio e sanificazione;
- alimenti configurabili come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda.

3. L'attività di cui al precedente comma 2° deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatte salve l'irrorazione delle sanzioni relative a norme e prescrizioni.

### **3 - suddivisione del territorio comunale in zone**

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, trasferimento di sede e ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il parametro numerico è applicato all'intero territorio comunale senza alcun tipo di zonizzazione.
2. L'insediamento dei pubblici esercizi è consentito in tutte le zone omogenee di P.R.G. che presentano la dovuta compatibilità urbanistica con i regimi d'uso previsti dalle N.T.A. del vigente P.R.G.

### **4 - parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Il numero di autorizzazioni e degli esercizi attivi alla data di adozione del presente provvedimento è il seguente:

	<i>Nr. autorizzazioni permanenti o stagionali</i>	<i>Nr. autorizzazioni temporanee</i>
Tipologia "A"	32	0
Tipologia "B"	49	1
Tipologia "C"	0	0
Tipologia "D"	0	0
<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>1</b>

	<i>Nr. esercizi permanenti o stagionali</i>	<i>Nr. esercizi temporanei</i>
Tipologia "A"	19	0
Tipologia "B"	36	1
Tipologia "A" + "B"	13	0
<b>Totale</b>	<b>68</b>	<b>1</b>

2. Ai sensi e per gli effetti dei criteri per la formulazione del nuovo parametro per la determinazione numerica dei pubblici esercizi, approvati con deliberazione di G.C. nr. 80 del 4 maggio 2006, esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000, nel periodo di vigenza della presente disciplina transitoria, potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni secondo la determinazione numerica di seguito specificata:

	<i>Nuove autorizzazioni rilasciabili</i>
Pubblici esercizi di tipologia "A"	<b>8</b>
Pubblici esercizi di tipologia "B"	<b>10</b>
Pubblici esercizi di tipologia "C"	Attività congiunte ad attività principali di trattenimento e svago. Non contingentate.
Pubblici esercizi di tipologia "D"	Equiparati alla tipologia "B" e rientranti nello stesso parametro numerico.
<b>Totale</b>	<b>18</b>

3. Non rientrano nel parametro numerico, così come determinato al precedente comma 2°, le attività di somministrazione alimenti e bevande di seguito elencate:

- a. Attività previste dall'art. 3 - comma 6° della Legge nr. 287/1991;
- b. Attività di somministrazione annesse ad impianti di distribuzione di carburanti;
- c. Attività di somministrazione annesse a strutture ricettive (motel, ecc.) localizzate lungo importanti arterie viarie (autostrade e superstrade);
- d. Attività di somministrazione annesse ad impianti sportivi, ludico-ricreativi;
- e. Attività di somministrazione annesse a strutture commerciali di cui alle lettere e), f) e g) del 1° comma dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 114/98;
- f. Attività di somministrazione nell'ambito di strutture turistiche (alberghi, villaggi, ecc.) purchè riservati esclusivamente agli ospiti di dette strutture;
- g. Attività di somministrazione annesse a strutture agrituristiche.

4. Le attività di somministrazione di cui al precedente comma 3°, non possono essere

trasferite o cedute disgiuntamente dall'attività principale. La gestione delle stesse potrà essere affidata ad impresa diversa da quella titolare dell'attività principale con regolare contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato ai sensi dell'art. 2556 del Codice Civile.

5. Agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene attribuita d'ufficio la categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 22 luglio 1977.

### **5 - trasferimento degli esercizi**

1. Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio già regolarmente autorizzato, è consentito nell'ambito dell'intero territorio comunale in tutte le zone omogenee di P.R.G. che presentano la dovuta compatibilità con i regimi d'uso previsti dalle N.T.A.
2. Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio è soggetto a mera comunicazione al Comune, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data di effettivo trasferimento, qualora il locale della nuova sede abbia la dovuta compatibilità urbanistica e sia dotato di autorizzazione igienico-sanitaria (ex Legge nr. 283/62), nonché presenti le condizioni di sorvegliabilità di cui al D.M. nr. 564/1992, modificato ed integrato con D.M. nr. 534/1994.

### **6 - modificazioni strutturali degli esercizi**

1. Le modificazioni strutturali e/o funzionali dei pubblici esercizi (ampliamenti e/o riduzioni di superficie di somministrazione, variazioni degli accessi, etc.) che non costituiscano trasferimento dell'esercizio, devono essere comunicate al Comune almeno trenta giorni prima della loro attuazione.
2. Alla comunicazione di cui al 1° comma, dev'essere allegata:
  - planimetria, in scala 1:100, nella quale siano evidenziati lo stato di fatto dell'esercizio nonché le variazioni che s'intendono apportare allo stesso;
  - eventuali titoli urbanistici abilitanti ad effettuare le modifiche e relativa certificazione di agibilità, qualora l'intervento di modifica strutturale rientri nell'ambito del D.P.R. nr. 380/2001 e s.m.i.;
  - istanza di modifica e/o rinnovo autorizzazione sanitaria corredata dagli elaborati tecnici rituali;
  - Dichiarazione del tecnico di mantenimento dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. nr. 564/1992, modificato ed integrato con D.M. nr. 534/1994.
3. Rientrano nelle modificazioni di cui al presente articolo, anche l'installazione dei dehors così come disciplinati dalle vigenti "norme per la tutela del decoro ambientale".

### **7 - subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un pubblico esercizio per atto tra vivi o *mortis causa*, è soggetto alla sola comunicazione al Comune.
2. L'*avente causa* può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione al Comune relativa al subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

amministrativa, nonché la reintestazione dell'autorizzazione sanitaria di cui al successivo art. 7.

3. Nella comunicazione di subingresso l'impresa avente causa dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi così come previsti per legge.

### **8 - autorizzazione sanitaria**

1. L'apertura, il trasferimento di sede e le modificazioni strutturali e/o funzionali degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione igienico-sanitaria da rilasciarsi prima dell'attivazione dell'esercizio. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al Comune.
2. Nel caso di subingresso di un pubblico esercizio preesistente senza alcuna modificazione funzionale e/o strutturale dei locali e degli impianti ivi esistenti - da attestare con apposita dichiarazione – l'impresa *avente causa* può continuare l'attività del *dante causa* dopo aver presentato una comunicazione al Comune di reintestazione dell'autorizzazione sanitaria.

### **9 - autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di feste, mostre, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande valide soltanto per le giornate di svolgimento delle predette manifestazioni.
2. Tali autorizzazioni verranno rilasciate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti professionali, così come previste dalle vigenti norme ed avranno una validità temporale limitata alle sole giornate di feste, mostre, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui al presente articolo non rientrano nel parametro di cui al precedente art. 3.

### **10 - abrogazione della disciplina precedente**

1. La presente ordinanza abroga e sostituisce la precedente ordinanza n. 116 del 30 maggio 1996.

### **11 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet ufficiale dell'Ente.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

***Dalla Residenza Municipale, li 7 maggio 2007***

**IL DIRIGENTE**  
***F.to Avv. Anio D'Angella***